



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2781/2025

Tra

Parte_1

ATTORE/I

E

Controparte_1

CONVENUTO/I

Oggi **7 gennaio 2026** ad ore 10 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu, sono comparsi:
per l'attore l'avv. Maiolino, nessuno per il convenuto.

Il procuratore della parte presente, collegato da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nè sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. Maiolino si riporta ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate e chiede la distrazione delle spese.

Il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice trattiene la causa in decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Verbale chiuso ad ore 10.20

Il Giudice
Laura Carrucciu



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Carrucciu, all'udienza del 7.1. 2026 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2781/2025** promossa da:

Parte_1 c.f. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maiolino (c.f. C.F._1

ATTORE/I

contro

Controparte_2 c.f. P.IVA_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore*
(*contumace*)

CONVENUTO/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 30.5.2025 Parte_1 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.888/2025Ing. – n.1920/2025R.G. emesso dal Tribunale di Padova e contenente ingiunzione di pagamento di € 20.994,17 oltre ad interessi e spese in favore di Controparte_2 per lavori eseguiti nel cantiere di Mestre (VE) in via Mestrina 87 sulla base del contratto dell'11.1.2022.

Adduce quali motivi di opposizione il difetto di competenza/giurisdizione dell'autorità giudiziaria in generale e del Tribunale di Padova in ragione di clausola compromissoria inserita nel contratto di subappalto e sottoscritta dalle parti.

Deduce inoltre l'infondatezza del decreto opposto per il già intervenuto saldo degli importi dovuti in relazione ai due SAL del 2022 precedenti la risoluzione del contratto in data 21.9.22.

Conviene quindi in giudizio Controparte_2 chiedendo in via pregiudiziale negarsi la concessione di provvisoria esecutorietà al decreto opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta ossia su contratto con clausola compromissoria e di pronta soluzione, in via preliminare principale dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Padova rilevando la competenza arbitrale e revocando il decreto opposto, nel merito rigettarsi la domanda avversaria perché infondata e revocarsi il decreto opposto perché illegittimo anche nel merito, con vittoria di spese.

Benchè ritualmente citata **Controparte_2** non si costituisce in giudizio e se ne dichiara la contumacia.

Vi è riscontro documentale di come il credito azionato in sede monitoria e portato dalla fattura n. 17 del 15.11.2024 per lavori eseguiti nel cantiere di Via Mestrina 87 a Mestre (VE) sia da ricondursi al contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 11.1.2022 con cui appunto l'opponente, quale appaltatore, affidava alla convenuta opposta, subappaltatrice l'esecuzione di lavori in Mestre nel medesimo cantiere. Il testo contrattuale, sottoscritto anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. dispone all'art. 26 (cfr. pag 11 doc. 2 attore) che “..... *Tutte le controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto virgola che non possano trovare amichevoli e componimento tra le parti, saranno definite mediante arbitrato libero e irrituale...*” prevedendo comunque la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso per gli atti esecutivi e le procedure d'urgenza sottratte alla competenza arbitrale.

Va osservato come l'esistenza di una valida clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti a disciplina dei rapporti tra le stesse intercorsi, di per sé non escluda la competenza del giudice ordinario all'emissione del decreto ingiuntivo, competenza che peraltro viene meno laddove intervenga, come nel caso di specie, la successiva instaurazione di un giudizio di opposizione in cui venga eccepita in via pregiudiziale la competenza arbitrale a fronte di una valida clausola compromissoria (cfr. Cass. 25939/2021).

Qualora ciò si verifichi, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice ordinario non può che declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore della giurisdizione arbitrale e per l'effetto procedere alla declaratoria di nullità del decreto opposto con contestuale remissione della controversia a giudizio degli arbitri,

Nel caso *de quo* la controversia introdotta da **Controparte_1** deve essere rimessa alla cognizione degli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto sottoscritto tra le parti.

In tale ipotesi, stante la tempestività e fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente, il giudice designato nel procedimento di opposizione deve dichiarare non solo la propria ma anche la sopravvenuta incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e quindi dichiarare nullità e revoca del medesimo, dovendo a ciò provvedere con sentenza (cfr. Cass.14594/2012).

Il giudizio andrà riassunto nei termini di diritto innanzi alla giurisdizione competente.

Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita in quanto precede e dovrà essere riproposta nelle sedi competenti per il merito.

Si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese atteso che, seppure in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda monitoria e il giudice è

tenuto ad emettere il relativo decreto la cui validità ed efficacia permane se e sino a che non venga proposta opposizione. Tale rilievo non consente di configurare, nel caso per cui è causa, un'ipotesi di soccombenza in senso proprio quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un'attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria e considerato altresì che la presente pronuncia è confinata alla verifica della giurisdizione dell'autorità giudiziaria investita senza poter entrare del merito dei rapporti intercorsi tra le parti.

Va altresì osservato che il convenuto opposto non si è costituito, nulla opponendo all'eccezione attorea. Si ritiene, pertanto, che sussistano ragioni che giustifichino la compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. 77/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.888/2025Ing. – n.1920/2025R.G. emesso dal Tribunale di Padova per quanto in motivazione.

Rimette le parti innanzi all'autorità competente nei termini di rito.

Compensa integralmente le spese tra le parti

Sentenza resa *ex art. 281 sexies c.p.c.*, pubblicata con lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.

Padova, 7 gennaio 2026

Il Giudice Onorario

Laura Carrucciu